PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

Art. 2-quinquies

All'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore a dodici mensilita' del canone dovuto dal conduttore. A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attivita' di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore".

Versione in vigore dal 20 agosto 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-sulla-proroga-dei-contratti-di-locazione-e-di-1974/art-2-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it